



COMUNE DI MERGOZZO

Provincia del Verbano Cusio Ossola

Via Pallanza 2 - 28802 Mergozzo (VB) telefono 0323/80101 telefax 0323/80738 e-mail mergozzo@ruparpiemonte.it

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 44/2013

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 44

OGGETTO: Convezione per la gestione associata delle funzioni trasferite dalla Regione Piemonte in materia di demanio lacuale e navigazione interna. Approvazione.

L'anno duemilatredici, addì venticinque, del mese di novembre, alle ore 21 e minuti 00, nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco mediante avvisi scritti e recapitati a norma di Legge, si è riunito in sessione STRAORDINARIA URGENTE ed in seduta PUBBLICA di PRIMA CONVOCAZIONE, il Consiglio Comunale.

Sono presenti i Signori:

Cognome e Nome	Carica	Pr.	As.
TOGNETTI Paolo	Sindaco	X	
AGNESINA Francesco	Consigliere	X	
NIBBIO Ferruccio	Consigliere	X	
STOTO Massimiliano	Consigliere	X	
NEGRI Patrizia	Consigliere		X
CIANI Francesco	Consigliere	X	
FANTOLI Gianfranco	Consigliere	X	
DIFINO Giuseppina	Consigliere	X	
GROSSI Antonio	Consigliere	X	
MAFFIOLI Lorenzo	Consigliere	X	
DIBIASE Michele	Consigliere	X	
BARONI Rosella	Consigliere	X	
VOLPONE Chiara	Consigliere	X	
		12	1

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Signor **DI PIETRO dr. Nicola** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor **TOGNETTI Paolo**, nella sua qualità di Sindaco assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.



COMUNE DI MERGOZZO

Provincia del Verbano Cusio Ossola

Via Pallanza 2 - 28802 Mergozzo (VB) telefono 0323/80101 telefax 0323/80738 e-mail mergozzo@ruparpiemonte.it

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 44/2013

OGGETTO: Convezione per la gestione associata delle funzioni trasferite dalla Regione Piemonte in materia di demanio lacuale e navigazione interna. Approvazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO:

- che la Legge Regionale 2/2008, individua le competenze regionali e le funzioni attribuite agli enti locali in materia di demanio idrico e navigazione interna;
- che ai sensi dell'articolo 7 della Legge regionale citata i comuni possono esercitare tali funzioni anche in forma associata;
- che l'esercizio in forma associata di funzioni amministrative inerente il demanio idrico e la navigazione interna rappresenta una opportunità per garantire una gestione con programmi e criteri comuni sull'uso del demanio in tutti i territori del bacino al fine di una ottimale utilizzazione delle risorse;
- che, sentiti preliminarmente gli enti interessati, si è scelta quale forma associativa più idonea nel breve periodo ed in via sperimentale, la stipulazione di apposita "convenzione", ai sensi dell'articolo 30 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, Dlgs. n. 267/2000;
- che i Comuni sottoscrittori hanno espresso la volontà di gestire in forma associata il Bacino demaniale "Maggiore – Provincia Verbano Cusio Ossola" e, previa approvazione dello schema di Convenzione dei rispettivi Consigli Comunali, hanno stipulato la prima Convenzione della Gestione Associata del Bacino in data 5.2.2009;
- che l'art. 30 del medesimo Dlgs. n. 267/2000 citato stabilisce che i comuni aderenti individuano i fini, la durata, forme di consultazione, rapporti finanziari e i reciproci obblighi, o mediante la costituzione di uffici comuni che operano con personale distaccato oppure con la forma della "delega" al comune capofila che opera in luogo e per conto degli enti deleganti.

RILEVATO

- che per la convenzione della "Gestione Associata" per l'esercizio delle funzioni trasmesse dalla Regione Piemonte, stipulata e sottoscritta dai Sindaci degli enti di Bacino il 05.02.2009, per ragioni di estensione territoriale e l'impossibilità di costituire un ufficio comune con personale distaccato, è stato concordato dai comuni associati l'utilizzo della "delega" per il trasferimento delle funzioni di cui alla Legge Regionale citata, precisando per quali funzioni il comune capofila è delegato ad agire in nome e per conto degli altri comuni;
- che ai sensi dell'art. 5 la convenzione sottoscritta aveva validità fino al 31.12.2010 e s'intendeva rinnovava salva espressa manifestazione di dissenso per ulteriori anni tre;

ATTESO

- che nel verbale della conferenza dei Sindaci in data 19.09.2013, si è stabilito di procedere alla stipulazione di nuova convenzione da sottoporre ai Consigli Comunali degli Enti appartenenti al bacino;
- che possono aderire alla presente convenzione, anche in momenti successivi, altri Comuni che a seguito di eventuale modifica da parte della Regione Piemonte, dovessero rientrare nel Bacino demaniale "Maggiore – Provincia Verbano Cusio Ossola";



COMUNE DI MERGOZZO

Provincia del Verbano Cusio Ossola

Via Pallanza 2 - 28802 Mergozzo (VB) telefono 0323/80101 telefax 0323/80738 e-mail mergozzo@ruparpiemonte.it

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 44/2013

VISTO il testo della nuova convenzione relativa per la gestione associata del predetto servizio, costituito da n. 16 articoli;

RITENUTO di assumere i provvedimenti di competenza;

Sulla proposta di deliberazione di cui sopra esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, e dell'art. 147-bis del T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs 18.8.2000, n. 267, il Responsabile del Servizio Tecnico che qui di seguito sottoscrive

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
f.to Emanuela Oliva

Sulla proposta di deliberazione di cui sopra esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147-bis del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000, il Responsabile del Servizio Finanziario, che qui di seguito sottoscrive.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to Giacomo Porta

VISTI gli art. 42, 48, 50 e 54 del T.U. Enti Locali, in ordine alla competenza degli organi comunali.

VISTO il vigente Statuto Comunale;

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;

VISTO il vigente Regolamento sulle alienazioni immobiliari;

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

VISTO l'esito della votazione espressa per alzata di mano che da il seguente risultato:

Presenti	Astenuti	Votanti	Voti favorevoli	Voti contrari
N. 12	N. 0	N. 12	N. 12	N. 0

DELIBERA

1. Di gestire in forma associata con i Comuni di GHIFFA, CANNOBIO, OGGEBBIO, CANNERO RIVIERA, BAVENO, STRESA e VERBANIA l'esercizio delle funzioni trasferite dalla Regione Piemonte in materia di demanio lacuale e navigazione interna;

2. Di approvare, a tal fine, la nuova convenzione per la gestione in forma associata delle funzioni di cui sopra, della quale il Comune capo convenzione è Verbania, che si allega alla presente per formarne parte integrante e sostanziale (allegato A);

R:\COMUNE\1 area generale\Consiglio\CC 2013\COPIE\N. 44 Convenzione per demanio lacuale.doc



COMUNE DI MERGOZZO

Provincia del Verbano Cusio Ossola

Via Pallanza 2 - 28802 Mergozzo (VB) telefono 0323/80101 telefax 0323/80738 e-mail mergozzo@ruparpiemonte.it

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 44/2013

3. Di autorizzare il Sindaco – pro tempore alla sottoscrizione della suddetta convenzione;
4. Di trasmettere la presente deliberazione ai Comuni facenti parte della predetta convenzione.

Successivamente,
su proposta del Sindaco-Presidente, stante l'urgenza

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'esito della votazione espressa per alzata di mano che da il seguente risultato:

Presenti	Astenuti	Votanti	Voti favorevoli	Voti contrari
N. 12	N. 0	N. 12	N. 12	N. 0

DELIBERA

Dichiara il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell' art. 134, comma 4 del D,Lgs n. 267/2000.-

**CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELLE
FUNZIONI TRASFERITE DALLA REGIONE PIEMONTE IN
MATERIA DI DEMANIO LACUALE E NAVIGAZIONE INTERNA.**

L'anno duemila....., il giorno del mese di,
presso la sede comunale di Verbania, sono intervenuti i

Sigg.ri:

(Sindaci o Assessori Delegati)

Premesso:

- che la Legge Regionale 2/2008, individua le competenze regionali e le funzioni attribuite agli enti locali in materia di demanio idrico e navigazione interna;
- che ai sensi dell'articolo 7 della Legge regionale citata i comuni possono esercitare tali funzioni anche in forma associata;
- che l'esercizio in forma associata di funzioni amministrative inerente il demanio idrico e la navigazione interna rappresenta una opportunità per garantire una gestione con programmi e criteri comuni sull'uso del demanio in tutti i territori del bacino al fine di una ottimale utilizzazione delle risorse;
- che, sentiti preliminarmente gli enti interessati, si è scelta quale forma associativa più idonea nel breve periodo ed in via sperimentale, la stipulazione di apposita "convenzione", ai sensi dell'articolo 30 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, Dlgs. n. 267/2000;
- che i Comuni sottoscrittori hanno espresso la volontà di gestire in forma associata il Bacino demaniale "Maggiore – Provincia Verbanio Cusio Ossola" e, previa approvazione dello schema di Convenzione dei rispettivi Consigli

Comunali, hanno stipulato la prima Convenzione della Gestione Associata del Bacino in data 5.2.2009;

- che l'art. 30 del medesimo Dlgs. n. 267/2000 citato stabilisce che i comuni aderenti individuano i fini, la durata, forme di consultazione, rapporti finanziari e i reciproci obblighi, o mediante la costituzione di uffici comuni che operano con personale distaccato oppure con la forma della "delega" al comune capofila che opera in luogo e per conto degli enti deleganti.

- che per la convenzione della "Gestione Associata" per l'esercizio delle funzioni trasmesse dalla Regione Piemonte, stipulata e sottoscritta dai Sindaci degli enti di Bacino il 05.02.2009, per ragioni di estensione territoriale e l'impossibilità di costituire un ufficio comune con personale distaccato, è stato concordato dai comuni associati l'utilizzo della "delega" per il trasferimento delle funzioni di cui alla Legge Regionale citata, precisando per quali funzioni il comune capofila è delegato ad agire in nome e per conto degli altri comuni;

- che ai sensi dell'art. 5 la convenzione sottoscritta aveva validità fino al 31.12.2010 e s'intendeva rinnovava salva espressa manifestazione di dissenso per ulteriori anni tre;

- che nel verbale della conferenza dei Sindaci in data 19.09.2013, si è stabilito di procedere alla stipulazione di nuova convenzione da sottoporre ai Consigli Comunali degli Enti appartenenti al bacino;

- che possono aderire alla presente convenzione, anche in momenti successivi, altri Comuni che a seguito di eventuale modifica da parte della Regione

Piemonte, dovessero rientrare nel Bacino demaniale “Maggiore – Provincia Verbano Cusio Ossola”;

- con deliberazione dei Consigli Comunali dei Comuni di:

..... n. ... in data

è stata approvata la nuova bozza di Convenzione sempre nella forma della Convenzione con delega al Comune Capofila;

Tutto ciò premesso, che forma parte integrante della presente convenzione, tra gli enti intervenuti, come sopra rappresentati, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 Oggetto

La presente convenzione, stipulata ai sensi dell’articolo 30 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, Dlgs. n. 267/2000, ha per oggetto la gestione in forma associata del demanio idrico lacuale e navigazione interna del Bacino “Maggiore – Provincia Verbano Cusio Ossola”, ai sensi della Legge Regionale n. 2/2008.

Art. 2 Finalità

La gestione associata del bacino assume tutte le iniziative ritenute opportune per la gestione del bacino lacuale di competenza e per lo sviluppo delle attività collegate tra i Comuni aderenti, compresa la realizzazione del programma di valorizzazione del demanio lacuale; per questo motivo, la gestione associata intende dotarsi di regolamenti comuni, atti di indirizzo, bandi e procedure standardizzate all'interno del proprio bacino al fine di garantire omogeneità di comportamenti sull'utilizzo del demanio;

Art. 3 Funzioni

La gestione associata assicura, con le modalità indicate nei successivi articoli, l'esercizio delle funzioni di carattere amministrativo, informativo e programmatorio degli investimenti;

Art. 4 Organizzazione

1. I Comuni aderenti alla presente Convenzione delegano al Comune di Verbania, in quanto Comune capofila:

A) il rilascio, ai sensi dell'art. 6 comma 2 Legge Regionale n. 2/2008, dei provvedimenti finali autorizzatori e di concessione di utilizzo dei beni demaniali, a seguito dello svolgimento della completa istruttoria della pratica che, per ragioni di estensione territoriale del bacino e di maggiore vicinanza ai cittadini, si ritiene debba essere svolta dal Comune territorialmente interessato.

A tal fine ciascun Comune aderente è tenuto a confermare formalmente al Comune capofila, non oltre 20 giorni dalla stipula del presente atto gli uffici competenti e i nominativi dei propri responsabili dell'istruttoria.

B) le funzioni di carattere informativo agli enti deleganti ed ai cittadini sugli usi e sulle scelte di “Bacino” tramite la pubblicazione di regolamenti e circolari, per una migliore conoscenza delle opportunità e potenzialità esistenti per lo sviluppo del territorio, nonché di segnalazione alla Regione di eventuali difficoltà riscontrate nella gestione ed amministrazione del demanio.

C) le funzioni di coordinamento relative:

- alla predisposizione e modifica dei regolamenti comuni ai sensi dell’art. 6 comma 2 Legge Regionale n. 2/2008;

- alla definizione di atti di indirizzo che stabiliscano procedure uniformi per l’utilizzo dei beni demaniali;

I sottoscrittori si impegnano a concordare ed adottare la modulistica standard fornita dalla Regione.

D) definizione dei criteri operativi per la realizzazione degli interventi programmati per l’intero bacino lacuale;

Gli atti di cui ai punti C) e D) saranno approvati dalla Conferenza dei Sindaci.

2. Resta in capo al Comune capofila la gestione dei rapporti con Enti terzi in ordine alle problematiche che dovessero insorgere.

Art. 5 Durata

1. La presente convenzione decorre dal 01/01/2014 ed avrà validità fino al 31.12.2018;

2. Alla data di scadenza la convenzione in mancanza di espressa manifestazione di dissenso degli Enti aderenti mediante deliberazione Consiliare da esercitarsi sei mesi prima della sua naturale scadenza,

s'intende rinnovata per l'ambito territoriale di bacino, anche eventualmente ridefinito con provvedimento regionale, per anni tre.

Art. 6 Adesioni

Potranno aderire alla presente convenzione, in momenti successivi, altri Comuni che venissero inseriti nel bacino di competenza, previo assenso della Regione Piemonte .

Il tale caso, l'adesione alla presente convenzione, potrà avvenire mediante semplice richiesta da parte del legale rappresentante dell'ente interessato rivolta al Comitato di Bacino.

Art. 7 Conferenza dei Sindaci

1.E' istituita la Conferenza dei Sindaci, quale organo di individuazione degli indirizzi di programmazione per la realizzazione degli interventi riguardanti l'intero bacino lacuale (art 6 comma 2 L.R. 2/2008) sulla base delle priorità individuate.

2. Per la validità delle sedute è richiesta la presenza della metà più uno dei componenti o loro delegati. Le decisioni dell'assemblea sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Copia del verbale sarà inviato a tutti i Comuni associati per la presa d'atto delle decisioni assunte ed anche per la eventuale approvazione da parte degli organi competenti dell'Ente, ai sensi di legge.

3. Le decisioni relative alla programmazione dei progetti comuni dovranno essere assunte entro il 31 Luglio per consentire ai singoli Enti interessati l'inserimento delle opere nel proprio programma triennale ed annuale dei Lavori Pubblici.

4.La Conferenza dei Sindaci stabilisce altresì gli indirizzi in materia di gestione degli introiti come previsto nel successivo articolo.

Art. 8 Disposizioni di carattere economico e programmatico.

1. Ai sensi dell'art. 10 comma 2 della L.R. n. 2/2008 i proventi sono introitati dalla Gestione Associata per l'esercizio delle funzioni e gli interventi di valorizzazione di cui al comma 1 del medesimo articolo. In particolare, mediante appositi accordi presi dalla Conferenza dei Sindaci, saranno disciplinate:

- la percentuale dei canoni introitati dalla gestione associata che sarà complessivamente destinata al finanziamento di progetti di recupero di tutto il territorio appartenente al bacino demaniale, secondo un programma di interventi concordato, tenuto conto che i finanziamenti regionali favoriscono le opere che sono progettate in un ottica di bacino;
- il programma di finanziamento degli interventi in ogni singolo comune dovrà seguire un criterio a rotazione tra i comuni del Bacino. In considerazione della necessità di affrontare opere di manutenzione straordinaria indifferibili ed urgenti il Comune interessato dovrà formalizzare nella conferenza dei sindaci, la propria richiesta di ricevere in via prioritaria la quota destinata ai progetti comuni. Esaminata la richiesta in senso favorevole, stante la disponibilità dei fondi, il comune richiedente dovrà presentare al Comune capofila il progetto preliminare attestante la spesa prevista. Anche in questo caso il progetto potrà essere finanziato sino al 90% del costo lordo dell'opera e comunque entro un massimale di € 80.000,00. fatta salva la verifica finale sul costo definitivo dell'opera in esito al collaudo. Resta inteso

che la quota massima di finanziamento potrà risultare inferiore a quanto stabilito in via generale, in rapporto alla eventuale minor introito dei canoni e, quindi, della destinazione della quota riferita a progetti comuni. Anche la possibilità di accedere in via prioritaria a questa tipologia di finanziamento, stante quanto sopra descritto, deve comunque seguire il criterio di rotazione tra i diversi comuni associati.

- la percentuale dei canoni introitati dalla Gestione Associata da destinarsi ai singoli Comuni per l'esercizio di funzioni istruttorie amministrative, funzioni di vigilanza, manutenzione e valorizzazione del demanio.

2. Il Comune Capofila s'impegna a tenere aggiornati i seguenti elenchi:

- dei beneficiari della quota destinata al finanziamento di progetti di intervento riguardanti il territorio comunale interessato, al fine di rispettare il principio della rotazione;

- dei progetti di intervento comune riguardanti tutto il territorio appartenente al bacino demaniale, secondo il programma di interventi concordato.

3. Il Comune capofila s'impegna a comunicare, entro la fine dei mesi di agosto e di ottobre, gli importi dei canoni parziali introitati dalla Gestione Associata da destinarsi ai singoli Comuni per l'esercizio di funzioni istruttorie amministrative, funzioni di vigilanza, manutenzione e valorizzazione del demanio e quelli da destinarsi ai progetti comuni.

4. Tutte le scelte sulla gestione degli introiti saranno prese a maggioranza dei presenti dalla Conferenza dei Sindaci.

Art. 9 Spese di funzionamento della gestione associata.

Il corrispettivo al Comune di Verbania quale Comune capofila per l'espletamento delle attività di interesse comune del "Bacino" di cui alla presente convenzione, è determinato a consuntivo sulla base del costo orario del personale per l'attività espletate e/o per acquisto di strumentazioni e saranno dedotte, a seguito di rendicontazione, dall'ultimo saldo del canone da liquidarsi ad ogni comune.

Art. 10 Comitato di Bacino

1.E' istituito il Comitato di Bacino, composto dai Dirigenti responsabili e/o dei servizi competenti dei Comuni aderenti alla presente convenzione.

2.Il Comitato di Bacino è organo propositivo nei confronti della Conferenza dei Sindaci;

3.Il Comitato di Bacino è convocato dal Comune Capofila ogni qual volta ne faccia richiesta uno dei suoi componenti per la soluzione di problematiche tecnico amministrative da sottoporre alla Conferenza dei Sindaci.

4.Al Comitato di Bacino possono partecipare, con delega scritta del Dirigente responsabile, anche i funzionari e/o tecnici dei Comuni associati.

Art. 11 Porti a gestione comunale

Resta in capo ad ogni singolo comune la gestione dei porti (in quanto già disciplinata da appositi Regolamenti comunali, redatti ai sensi dell'abrogato art. 98 della L.R. 26.4.2000 n. 44). I canoni di concessione relativi ai porti, da versarsi alla gestione associata, saranno ridistribuiti interamente.

Art. 12 Funzioni di vigilanza

In materia di violazioni delle norme che disciplinano l'uso del demanio idrico lacuale per ragioni di estensione territoriale la vigilanza e le competenze,

anche in merito alle contestazioni dei verbali di violazione, sono svolte dal Comune territorialmente competente e, pertanto, anche i proventi delle sanzioni amministrative.

Art. 13 Cauzioni

La richiesta della garanzia, tenuto conto della tipologia di concessione, della trasformazione dei luoghi e della durata temporale, sarà stabilita da ogni singolo comune che provvederà a richiederla, in fase di istruttoria e saranno versate, se in numerario, alla Gestione Associata e svincolate alla scadenza della concessione, su richiesta del Comune interessato.

Art. 14 Rilascio delle concessioni e responsabilità del Comune Capofila.

1. Il rilascio della formale concessione con la sottoscrizione della cd."concessione contratto" da parte del Comune capofila avverrà entro 30gg dal ricevimento della pratica istruttoria completa di tutti gli elementi richiesti dalle norme di Legge o Regolamentari.

2. Gli uffici competenti dell'istruttoria dovranno concordare all'inizio di ogni bimestre con gli uffici del Comune Capofila il numero delle pratiche che trasmetteranno nel bimestre successivo.

3. Il Comune Capofila non ha poteri sostitutivi nei confronti del Comune competente all'istruttoria. Ogni singolo comune aderente s'impegna ad esonerare da qualsiasi responsabilità (civile ed amministrativa) che dovesse derivare dalla chiamata in giudizio del Comune di Verbania in qualità di Comune capofila in caso di inerzia nella trasmissione delle pratiche.

Art. 15 Recesso

Ciascuno dei Comuni associati può esercitare, prima della naturale scadenza, il diritto di recesso unilaterale, mediante l'adozione di apposita deliberazione consiliare e formale comunicazione al Comitato di Bacino, mediante lettera raccomandata a/r, da trasmettere almeno sei mesi prima del termine dell'anno solare.

Il recesso è operativo a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello della comunicazione di cui al comma precedente.

In tale caso la presente convenzione conserverà validità qualora con provvedimento regionale sia ridefinito l'ambito territoriale di bacino.

Art. 16 Scioglimento della convenzione

1. La convenzione cessa, prima della naturale scadenza, nel caso in cui venga espressa dalla maggioranza dei Comuni associati, con deliberazione consiliare, la volontà di procedere al suo scioglimento. In tal caso lo scioglimento decorre dal 1° gennaio dell'anno successivo.

La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, in tal caso le spese saranno carico del richiedente la registrazione.

Letto, confermato e sottoscritto

Firma

Comune di Verbania

Comune di Stresa

Comune di Baveno

Comune di Ghiffa

Comune di Cannero Riviera

Comune di Oggebbio

Comune di Cannobio

Comune di Mergozzo



COMUNE DI MERGOZZO

Provincia del Verbano Cusio Ossola

Via Pallanza 2 - 28802 Mergozzo (VB) telefono 0323/80101 telefax 0323/80738 e-mail mergozzo@ruparpiemonte.it

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 44/2013

Del che si è redatto il presente verbale

IL PRESIDENTE

f.to (Tognetti Paolo)

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to (Di Pietro dr. Nicola)

Referto di Pubblicazione (Legge n. 69/2009 art. 32 comma 5)

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata il giorno 29 NOV. 2013 all'Albo pretorio on line del Comune www.comune.mergozzo.vb.it per rimanervi 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 comma 1 del D.LGS. 267/2000 e s.m.i..

Mergozzo, li 29 NOV. 2013

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to (Di Pietro dr. Nicola)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (art.134 comma 3 D.Lgs 267/00)

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 25 novembre 2013

- Perché dichiarata immediatamente eseguibile (at. 134 – 4° comma, D.lgs 18 agosto 2000 n. 267)
- Perché trascorso il decimo giorno di pubblicazione (art. 134 – 3° comma D.lgs 18 agosto 2000 n. 267)

Mergozzo, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to (Di Pietro dr. Nicola)

Per copia conforme all'originale ad uso amministrativo.-

Mergozzo, li 29 NOV. 2013



IL SEGRETARIO COMUNALE
(Di Pietro dr. Nicola)